



**Coordinamento Sindacale Autonomo - Regioni e Autonomie Locali**  
Coordinamento Nazionale - Via Goito, 17 - 00185 Roma  
tel. 06.6370278 fax 06.23328842 - 06.39376933  
[coordinamento.csa@csaral.it](mailto:coordinamento.csa@csaral.it)

Roma,

A TUTTE LE STRUTTURE  
LORO SEDI

PROT. \_\_\_\_\_

# MASSACRATI!

## La previdenza

*Il Decreto Legge 78 del 31.5.2010 introduce finestre scorrevoli e, con esse, pensioni di vecchiaia penalizzate, buonuscite dimagrite e rateizzate...*

Con il D.L. 78 del 31.05.2010 le uscite dal lavoro non saranno più scaglionate in base al tipo di trattamento (vecchiaia e anzianità), come previsto dalla Legge 247/07, ma unificate in una sola finestra, detta "mobile" o "scorrevole", che, una volta maturati i requisiti, si aprirà solo dopo 12 mesi sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati.

In effetti si tratta di una **decorrenza personalizzata**, che vale sia per il pensionamento di anzianità che per quello di vecchiaia.

Ma bisogna chiarire che le nuove regole non valgono per il personale della Scuola e per chi matura il diritto a pensione entro il 31.12.2010. In questo caso le finestre rimangono quelle attuali e saranno valide anche nel 2011.

Vediamo nel dettaglio le misure introdotte in materia previdenziale dalla manovra Tremonti.

### **Anzianità**

Non ci sono più le finestre semestrali per chi matura, con meno di 40 anni di contributi, il diritto alla pensione di anzianità.

L'assegno di pensione spetterà ai dipendenti pubblici sempre e solo 12 mesi dopo che, con il raggiungimento della quota (es. **96** dal 2011) determinatasi sommando età anagrafica e anni contributivi, avranno acquisito il diritto.

Esempio: se un dipendente matura il requisito a marzo del 2011 dovrà lavorare tre mesi in più, perché la nuova finestra mobile si aprirà ad aprile del 2012 e non a gennaio, come previsto dalla legge 247/07

### **Vecchiaia**

Il sistema della **finestra mobile** paradossalmente va a colpire uomini e donne che vanno già in pensione più tardi con il trattamento di vecchiaia.



**Coordinamento Sindacale Autonomo - Regioni e Autonomie Locali**

Coordinamento Nazionale - Via Goito, 17 - 00185 Roma

tel. 06.6370278 fax 06.23328842 - 06.39376933

[coordinamento.csa@csaral.it](mailto:coordinamento.csa@csaral.it)

Infatti la decorrenza è fissata 12 mesi dopo il momento in cui raggiungono il requisito di età (65 se uomini, 61 se donne del pubblico impiego – almeno per ora) e di contribuzione. Togliendo i mesi di attesa richiesti dalle 4 finestre trimestrali finora adottate, emerge chiaramente uno slittamento più ampio rispetto alle pensioni di anzianità

#### **40 anni di contributi**

Anche per chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età, si applica lo slittamento delle finestre di 12 mesi

#### **Trattamento buonuscita**

La manovra inoltre ha previsto liquidazioni di buonuscita più leggere e, se le stesse oltrepassano 90.000 euro, a rate (da una a tre rate).

Infatti con il passaggio delle norme previste dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR), le liquidazioni di dipendenti pubblici in servizio alla data del 31 dicembre 2000 saranno più magre.

Per detti dipendenti la liquidazione viene calcolata su 1/12 ( dipendenti statali ) o su 1/15 (enti locali) dell'80% dell'ultima retribuzione annua fissa e ricorrente per gli anni di servizio utili.

Mentre per quelli assunti dal 1 gennaio 2011 non varia la situazione, in quanto si applicano le regole del TFR simili ai dipendenti privati con l'accantonamento delle voci fisse e ricorrenti per ogni anno.

Con l'entrata in vigore del D.L. n° 78, in effetti avviene una omogeneizzazione delle norme che regolano il calcolo delle liquidazioni, con l'applicazione del 6,91% della retribuzione annua.

Ovviamente per i dipendenti attualmente in TFS, il nuovo sistema di calcolo opera in regime di **pro-rata**, e quindi all'atto della cessazione dal servizio avranno diritto a due liquidazioni: una, per gli anni di servizio utili fino al 31.12.2010 , secondo le regole del TFS; l'altra, per il periodo di servizio dal 1.01.2011 , applicando le regole del TFR , con accantonamento annuo del 6,91% della retribuzione annua.

E' chiaro che per l'ammontare del TFS calcolato al 31.12.2010, si porrà il problema di considerare come rivalutare la somma consolidata a detta data e liquidata anni dopo.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE